

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 10 gennaio 2020

Circolare n. 007/SDI/CM/Idd

Oggetto: **Legge di bilancio 2020. Disposizioni in materia previdenziale e lavoro**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, Supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Di seguito riportiamo un'analisi dei commi che riguardano la materia previdenziale e del lavoro di maggiore interesse per i pensionati.

Articolo 1:

c. 8 – Decontribuzione apprendistato

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati sempre nell'anno 2020, si dispone, per le imprese che occupano fino a nove dipendenti, l'esonero del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta per i primi tre anni di rapporto di lavoro, fermo restando l'aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo.

c. 9 – Riduzione dei premi e contributi INAIL

Si estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi INAIL già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi.

cc. 10, 11 e 226 - Esoneri contributivi per incentivare l'occupazione giovanile

Prosegue l'agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2018 (l. 205/2017), destinata alle assunzioni di soggetti aventi meno di 35 anni di età, effettuate nel biennio 2019-2020. Resta invece confermato il limite di 30 anni per gli anni successivi. La disposizione va a sanare la discrasia prevista dall'art. 1-bis del DL 87/2018, mai attuato per mancanza di emanazione del relativo decreto ministeriale. Di conseguenza tale norma viene abrogata.

L'esonero contributivo, previsto dalla legge 145/2018 e mai attuato (cd. *Bonus giovani eccellenze*, di cui alla legge di bilancio 2019), diventa operativo a favore dei datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca con votazione pari a 110 lode.

Infine, così come disposto dalla legge di bilancio per il 2019, viene confermato anche per il 2019 e 2020 lo sgravio contributivo per le micro e piccole imprese che effettuano

investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tale esonero viene elevato al 100% nel limite complessivo di 60 milioni di euro.

cc. 101 e 102 e c. 622 – Interventi di bonifica da amianto delle navi militari e istituzione fondo presso Ministero Difesa

In tema di interventi in materia di bonifiche nel settore della difesa è previsto uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per interventi di bonifica su navi militari contaminate da amianto.

È altresì istituito un fondo presso il Ministero della Difesa per coprire gli oneri sostenuti per attività di bonifica di poligoni e aree militari, per un importo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

c. 181 – Promozione Sport femminile

Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, le società sportive femminili, che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi della l. 91/81, sono esonerate dal versamento di contributi previdenziali ed assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022, con esclusione dei premi INAIL.

cc. da 458 a 459 – Convenzioni tra Inps e OO.SS per conferimento di incarico a medici nell'ambito delle prestazioni di invalidità

Con effetti dall'anno 2021, l'Inps è autorizzato a stipulare con le OO.SS. di categoria apposite convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali a medici legali che operano per l'istituto di previdenza, al fine di assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile. Il numero dei medici non dovrà essere superiore a 820 unità all'anno.

c.473 - Ape Sociale

Viene prorogata a tutto il 2020 la sperimentazione della cosiddetta Ape Sociale, consistente in un'indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, ovvero 63 anni di età e che si trovino in particolari condizioni previste dalla normativa.

Conseguentemente, sono adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti aventi diritto possono usufruire dell'istituto presentando domanda di riconoscimento dell'indennità entro il 31 marzo 2020, o in alternativa entro il 15 luglio 2020.

Le domande presentate oltre i termini indicati e comunque non oltre il 30 novembre 2020, verranno prese in considerazione solamente in presenza di risorse finanziarie.

cc.474 e 475 – Lavori gravosi istituzione Commissione Tecnica

Con apposito Decreto, da adottare entro 30 giorni dall'uscita della presente legge, vengono istituite due Commissioni tecniche, una per lo studio della gravosità delle occupazioni e l'altra per l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziale. Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro il 31 dicembre 2020.

c. 476 – Proroga Opzione Donna

Viene estesa la possibilità di usufruire della cd. *Opzione Donna* alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, i 35 anni di contributi e i 58 anni di età, se dipendenti, o i 59 anni di età, se autonome. Per il personale della scuola e delle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il termine ultimo di presentazione della domanda di cessazione dal servizio è posticipato al 29 febbraio 2020.

cc.477 e 478 - Perequazione dei trattamenti pensionistici

A modifica delle norme transitorie già vigenti e valide per il triennio 2019-2021, è introdotta la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Pertanto per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34 della L. 448/98, è riconosciuta:

a) al 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;

1) al 77 % per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

2) al 52 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) al 47 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

4) al 45 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;

5) al 40 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Nell'applicazione delle suddette aliquote si prevede un meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate (cd. *clausola di salvaguardia*).

Viene inoltre introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, una nuova disciplina a regime, in sostituzione di quella posta dall'art. 69 della l. 388/2000 e sempre secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La suddetta perequazione sarà applicata:

a) al 100 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) al 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) al 75 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

cc. 479 e 481 – Stanziamenti a favore dei Centri di assistenza fiscale e Patronati

A decorrere dall'anno 2020 sono stanziati 40 milioni di euro, al fine di consentire la presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza anche attraverso i Centri di assistenza fiscale e i Patronati.

c. 482 – Incremento Fondo vittime di gravi infortuni

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (art. 1., L. 296/2006) è incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023.

cc. 483 – 485 - Prestazioni creditizie e sociali

Riaperti i termini per l'iscrizione facoltativa alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di un trattamento pensionistico a carico della gestione speciale ex Inpdap, nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali, di cui al D. Lgs 165/01, che siano iscritti ad enti o gestioni previdenziali diversi dalla predetta gestione speciale e che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano già iscritti.

c.487 – Crediti e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio

Nell'ambito del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di orfani di femminicidio, nel triennio 2020-2022 i crediti vantati da Istituti previdenziali e assicurativi pubblici, nonché dagli Enti di cui al Dlgs 509/94, non sono imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

cc. da 491 a 494 – Prosecuzione CGIS e mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa e finanziamento percorsi formativi

E' prorogata per l'anno 2020 la CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa, estendendo le risorse residue stanziato negli anni precedenti e ulteriori 45 milioni di euro anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa del Fermano-Maceratese e Torino.

Sono inoltre incrementate di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, le risorse destinate a percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

cc.498-500- Pensionamento anticipato giornalisti e poligrafici dipendenti, aziende in crisi

Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, vengono incrementati i limiti di spesa pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.

Viene inoltre prevista la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro piani di ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendali, in data successiva al 31 dicembre 2019, specificando che in tali piani sia indicata la contestuale assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti, anziché di una assunzione ogni tre prepensionamenti come già previsto. L'assunzione deve riguardare giovani di età non superiore a 35 anni; giornalisti o soggetti in possesso di competenze professionali e in linea con i programmi di rilancio; giornalisti che abbiano già in essere con la stessa Azienda rapporti di lavoro autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

In deroga alla normativa vigente, si dispone che, per gli anni 2020,2021,2022,2023, per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici e stampatrici di giornali e quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, la pensione di anzianità si consegue con almeno 35 anni di contributi nell'AGO e almeno 62 anni di età anagrafica.

c. 503 – Esonero contributivo previdenza agricola per i nuovi iscritti

Con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel 2020, è previsto l'esonero dalla contribuzione pensionistica per un periodo massimo di 24 mesi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

c.601- Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

Gli Enti di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, vengono esclusi dalla razionalizzazione e dalla riduzione della spesa pubblica delle P.A. Inoltre i suddetti Enti vengono esclusi, a decorrere dal 2020, dall'ambito di applicazione delle norme di contenimento delle spese - diverse da quelle che pongono i vincoli in materia di personale - previste per i soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, redatto dall'Istat .

c.608-Soppressione fondo istituito presso l'INPS

Viene soppresso il Fondo, istituito presso l'Inps, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore particolari categorie di soggetti.

C.609- Revisione di stime di oneri nel settore pensionistico ed accantonamenti di spesa in bilancio

E' prevista una riduzione, nella misura di 300 milioni di euro per il 2020, di 900 milioni di euro per il 2021 e di 500 milioni di euro per il 2022 , delle risorse iscritte in bilancio ai fini dell'attuazione di alcune norme concernenti il conseguimento della pensione anticipata in quota 100 o in base ai requisiti di sola anzianità contributiva; è altresì stabilito un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare, di fronte alla suddetta riduzione , il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Cordiali saluti

Patrizia Volponi
(Componente Comitato di Reggenza)

